

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. 179 di data 13/10/2022

Oggetto:APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI DI CUI UNO CON SEDE A TERZOLAS E UNO IN ALTA VALLE DI SOLE, IVI COMPRESA ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO 2022/2023-2026 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 DI TRENTO - CIG 944023585C

Assunta da:

Malé, 13 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott.ssa Cristina Rizzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13 DEL 2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DI DUE CENTRI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI DI CUI UNO CON SEDE A TERZOLAS E UNO IN ALTA VALLE DI SOLE, IVI COMPRESA ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO 2022/2023-2026 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 DI TRENTO - CIG 944023585C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopraccitata L.P. n. 3/2006;
- la L.P. n. 3/2006, all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- la L.P. n. 13/2007, all'articolo 31, disciplina gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale, rientranti negli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali, finalizzati a evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione e all'art. 32 disciplina gli interventi integrativi e sostitutivi al nucleo familiare;

Premesso altresì che:

- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- la L.P. 27.07.2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regolamenta i servizi socio-assistenziali anche di livello locale:
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:
 - a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
 - c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- l'esecuzione di detti servizi coinvolge numerosi enti del Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti di patronato, imprese sociali nonché fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro), aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.P. 13/2007, riconosciuti quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;

Atteso che fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità rientra anche la gestione dei centri socio-educativi territoriali per minori che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1863 del 21.10.2016 e successive deliberazioni di aggiornamento e modifica n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018 e n. 1985 12.10.2018 ha confermato attività di livello locale;

Precisato al riguardo che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1116 del 29.07.2019 e successivamente con deliberazione n. 911 del 28.05.2021, ha definito le attività socio assistenziali di livello locale, distinguendole in prestazioni e servizi socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali, finanziate annualmente dalla Provincia a budget, ed attività aggiuntive, da riconoscere e finanziare dagli enti locali in base alle loro priorità territoriali ed al loro budget;

Viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 dd. 09.10.2009 e n. 2879 dd. 27.11.2009, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

Richiamati:

- il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., e modificato da ultimo con D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg. costituiscono "titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali" (art. 20, comma 1 L.P.13/2007);
- il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 7.2.2020;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento" recano rispettivamente "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali" e "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali";

Atteso che l'autorizzazione e l'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, disciplinati dal "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., e modificato da ultimo con D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg. costituiscono "titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali" (art. 20, comma 1 - L.P.13/2007);

Richiamato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 7.2.2020, e nello specifico l'intervento educativo a domicilio, lo spazio neutro e i servizi a carattere semi residenziale;

Richiamato nello specifico quanto segue:

Con decreto n. 132 del 13.12.2021 il Commissario straordinario approvava un atto di ricognizione e di programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022, prevedendo che, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm., venisse disposta la proroga fino a nuovi affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati per i rapporti contrattuali in scadenza al 31.12.2021;

L'art. 27 della L.P. 3/2020, come novellato dalla L.P. 4.8.2021, n. 18. ad oggetto "Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", dispone che "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati";

Con riferimento al rapporto convenzionale in essere per i servizi in oggetto, e alla luce di quanto disposto con il decreto n. 132/2021, si richiamano i seguenti contratti e convenzioni:

- ✓ la convenzione Rep. 869/PR del 26.1.2009 inerente alla gestione del Centro per minori La Rais, ora Centro socio educativo territoriale, con sede a Terzolas, prorogata ex-lege, assoggettata a regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2215 e 2216 del 30 novembre 2018, e da ultimo ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3/2020 con proroga non oltre il 31.12.2022;
- ✓ il contratto Rep. 645/PR del 4.10.2021 inerente alla gestione del Centro socio educativo territoriale per minori Alta Val di Sole, per il periodo ottobre 2021 giugno 2022, venuto in scadenza;

✓ la convenzione Rep. 554/PR del 19.2.2019 inerente al servizio di educativa domiciliare e Spazio Neutro (convenzione ponte), da ultimo prorogata non oltre il 31.12.2022 ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3/2020;

Con il citato decreto n. 132/2021 il Commissario, altresì, demandava al Responsabile del Servizio socioassistenziale l'attuazione degli ulteriori adempimenti, con particolare riferimento all'attivazione di tutte le procedure di affidamento di servizi specificate in programmazione, secondo le tempistiche di massima ivi indicate, ed in particolare:

- per quanto riguarda il Centro La Rais, ora Centro socio educativo territoriale, con sede a Terzolas ed il Centro socio educativo territoriale per minori Alta Val di Sole (Centro Smeraldo), gestiti dalla Cooperativa Progetto 92 di Trento, è previsto un affidamento dei servizi tramite procedura di "co-programmazione/co-progettazione o contributo", con inizio delle procedure rispettivamente entro il 31.10.2022 ed entro il 31.8.2022;
- per quanto riguarda il servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro, attualmente in gestione alla Cooperativa Progetto 92 di Trento, è previsto un affidamento mediante accreditamento libero, con inizio della procedura entro il 31.10.2022;

Con successivo decreto n. 90 di data 10.8.2022, immediatamente esecutivo, il Commissario straordinario ha modificato l'Allegato A del precedente decreto n. 132/2021, stabilendo la modalità di affidamento

- a. del Centro La Rais, ora Centro socio educativo territoriale, con sede a Terzolas,
- b. del Centro socio educativo territoriale per minori Alta Val di Sole,
- c. del servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro,

da realizzare mediante concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all'art. 36 bis della L.p. 13/2007 (come meglio indicato nell'Allegato 1), anziché tramite procedura di coprogrammazione e co-progettazione (lett. a. e b.) ovvero tramite procedura di accreditamento (lett. c.);

Con il citato decreto, in seguito alle valutazioni di cui agli Allegati al medesimo decreto (Allegato 1 – Schema di pianificazione affidi e Allegato 2 – Motivazione servizio SINEG), l'accorpamento dei citati servizi, qualificandoli come servizi SINEG (servizi di interesse non economici), in una unica procedura di affidamento/finanziamento per un massimo di anni 5, mediante la quale individuare un unico destinatario del suddetto contributo, nonché ha demandato al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto disposto ed in particolare alla pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la selezione del soggetto e per la concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2006;

L'art. 36 bis, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) denominato "Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del terzo settore "contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale";

L'allegato E della citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali*", dà attuazione al 1° comma del citato art. 36 bis e chiarisce che "per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio –assistenziali previsti dal Capo V della L.p. 13/2007" e pertanto rientrano anche gli interventi in oggetto - semiresidenziali presso i Centri minori, di assistenza di educativa domiciliare nonché intervento di Spazio neutro - erogati attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale;

Alla luce di quanto sopra:

Con propria determinazione n. 132 del 18.08.2022 si è dato avvio, per le motivazioni nella stessa richiamate e come disposto dal sopracitato decreto n. 90 di data 10.8.2022 e relativi Allegati 1 e 2, alla procedura di affidamento dei servizi di gestione di due Centri socio-educativi territoriali per minori, interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro, disponendo quale strumento di finanziamento il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007, individuando, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando per la concessione di contributo, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità

e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della Lp. 30.11.1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

Stabilito che il contributo complessivo massimo, per il servizio di gestione di due Centri socio-educativi territoriali per minori e attività complementari di educativa domiciliare e Spazio neutro, è pari ad €. 1.026.000,00, per il periodo 17 ottobre 2022 – 31 dicembre 2026, con la seguente tempistica:

- 1. gestione del Centro socio educativo di Terzolas, dell'attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e termine il 31 dicembre 2026,
- 2. gestione del Centro socio educativo dell'Alta Val di Sole con una decorrenza anticipata rispetto al comma 1, dal 17 ottobre 2022;

Visto il "BANDO PER LA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA L.p. 27 LUGLIO 2007, N. 13, DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE IN DUE CENTRI SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALI PER MINORI E DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO" e i relativi allegati prot. n. 5617/22.2 del 19.08.2022, con presentazione della domanda di contributo al Servizio socio-assistenziale della Comunità nel periodo compreso tra il giorno 19.08.2022 e il giorno 3.10.2022 ore 12.00;

Dato atto che il bando, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali ed è stata inviata un'informativa della pubblicazione a tutti gli Enti accreditati nell'area età evolutiva e genitorialità con nota agli atti prot. n. 6083 del 09.09.2022;

Preso atto che, entro la scadenza, è pervenuta una sola domanda di contributo agli atti prot. n. 6596 del 03.10.2022;

Richiamati, in particolare, gli artt. 11 e 12 del bando in parola che disciplinano il procedimento per la valutazione delle domande di contributo pervenute;

Richiamata la propria determinazione n. 175 del 04.10.2022 con la quale, preso atto delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di astensione di cui all'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Sole, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di contributo presentate nell'ambito del bando in parola;

Preso atto che il giorno 10.10.2022 il Responsabile del procedimento, in seduta pubblica, ha provveduto alla verifica dell'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 8 del bando, dichiarando la regolarità formale, la ricevibilità e l'ammissibilità della domanda di contributo, ammettendola al proseguo nella procedura di concessione, come da verbale agli atti;

Verificato che nel proseguo, il giorno 10.10.2022, la Commissione, debitamente nominata, in seduta riservata, ha provveduto alla valutazione del progetto presentato a corredo dell'unica domanda di contributo come da verbale agli atti, approvando la graduatoria di merito;

Preso atto che è risultato soggetto gestore del servizio semi-residenziale in due Centri socio educativo territoriali per minori e di attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro, per il periodo 17 ottobre 2022 − 31 dicembre 2026 (con le decorrenze e i termini sopra indicati), con concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, a copertura delle relative spese, di € 1.026.000,00, la Società Cooperativa Sociale Progetto 92 con sede a Trento, Via Solteri, 76 P.IVA e C.F 01378460222;

Riscontrata la presenza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5 del bando dichiarati dalla Cooperativa, come da documentazione acquisita agli atti e ritenuto quindi non sussistere motivi ostativi alla concessione del contributo per la gestione dei Servizi previsti nel bando di cui trattasi al Progetto 92 SCS con sede a Trento;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione trova copertura ai capitoli 151340 e 151345 del P.E.G. 2022–2024;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento della gestione del servizio semi-residenziale in due Centri socio educativo territoriali per minori e di attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro, mediante concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, a copertura delle relative spese, a Progetto 92 SCS con sede a Trento, Via Solteri, 76 P.IVA e C.F 01378460222 per il periodo 17.10.2022 -31.12.2026;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione definitivo da stipulare con Progetto 92 che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ricordato che ai sensi dell'art. 13 c. 3 del bando di contributo, la Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione;

Acquisito il relativo CIG 944023585C, come stabilito al punto 3.5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 aggiornate da ultimo con delibera Anac n. 371 del 27.07.2022, da riportare in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione;

Ritenuto di approvare, altresì, la modulistica prevista all'art. 16 del citato schema di convenzione per la presentazione da parte della Cooperativa della domanda di liquidazione del contributo in acconto e saldo;

Evidenziato che la L. 04.08.2017 n. 124, ai commi 125-129 dell'art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus – che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente, escludendo tale obbligo di pubblicazione solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore ad euro 10.000,00.=;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la L.P. 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento";
- L.P. 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"
- il D.P.P. 9.4.2018, n. 3-78/Leg., come modificato con D.P.P. 19.10.2018 n. 22-97/Leg., "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.P. 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" e ss.mm.;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento" recano rispettivamente "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali" e "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la Circolare n. 34/E dd 21 novembre 2013 dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto: "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi";
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Visti altresì:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT), approvato con decreto del Commissario n. 8 di data 27 gennaio 2022;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ed int. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato nell'area amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole;

Richiamati:

- il decreto del Commissario n. 6 del 27.1.2022 con il quale è stato approvato il DUP 2022-2023, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente alla nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e ss.mm.;
- il decreto del Commissario n. 7 del 27.1.2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023 e ss.mm.;

Visto il Decreto n. 4 di data 26.01.2022 con il quale il Commissario della Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico per l'anno 2022;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza individuate nel Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

- 1. di approvare, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, nominata per la valutazione del progetto presentato a corredo dell'unica domanda di contributo, come da verbale agli atti, la graduatoria di merito, costituita da n. 1 soggetto proponente;
- 2. di disporre la pubblicazione della graduatoria di cui al punto 1 nella sito web www.comunitavalledisole.tn.it Aree tematiche Sociale Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali;
- 3. di prendere atto che, nel rispetto dell'ordine di merito, è risultato soggetto gestore di due Centri socio-educativi territoriali per minori di cui uno con sede a Terzolas e uno in alta Valle di Sole, ivi compresa attività complementare di educativa domiciliare e Spazio neutro, per il periodo 17 ottobre 2022 − 31 dicembre 2026 (con le decorrenze e i termini indicati in premessa), con concessione, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, di un contributo a copertura delle relative spese di € 1.026.000,00, la Società Cooperativa Sociale Progetto 92 con sede a Trento, Via Solteri, 76 P.IVA e C.F 01378460222;
- 4. di dare atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 5 del bando di contributo, dichiarati dalla Cooperativa, come da documentazione acquisita agli atti;

- 5. di affidare a Progetto 92 SCS con sede a Trento, Via Solteri, 76 P.IVA e C.F 01378460222 i servizi di gestione di due Centri socio-educativi territoriali per minori, interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro per il periodo dal 17.10.2022 al 31.12.2026) al presente provvedimento, mediante concessione di un contributo complessivo pari ad € 1.026.000,00;
- 6. di approvare lo schema di convenzione definitivo, allo scopo predisposto, nel testo di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7. di autorizzare l'avvio dell'attività dei Servizi da parte del soggetto gestore, al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
- 8. di approvare, la modulistica prevista all'art. 16 del citato schema di convenzione definitivo che la Cooperativa dovrà utilizzare per la domanda di liquidazione del contributo in acconto e a saldo annuale, che si allega (Allegato 2) al presente provvedimento;
- 9. di dare atto che è stato acquisito il CIG 944023585C da riportare in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione;
- 10. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 600,00.- a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, esigibile nel corso del 2022:

CREDITORE	ANAC					
P.IVA/COD.FISC.	97584460584					
CAUSALE	Importo contributo ANAC					
IMPORTO €	600,00	Bilancio	2022-2024			
CAP./ART.	157410	Piano dei Conti finanziario	1.4.1.1.999			

11.di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione negli esercizi finanziari nei quali vengono a scadenza, come di seguito specificato:

CREDITORE	Progetto 92 SCS						
01378460222	01378460222						
CAUSALE	gestione di due Centri socio-educativi territoriali per minori,						
	interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro						
CONTRIBUTO totale €	1.026.000,00		Bilancio	2022-2024			
Piano dei Conti finanziario	1.03.02.15.008		CAP./ART.	151340			
Esercizio	2022	2023	2024	2025	2026		
Importo €	18.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
Piano dei Conti finanziario	1.03.02.15.999		CAP./ART.	151345			
Esercizio	2022	2023	2024	2025	2026		
Importo €	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		

- 12. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- 13.di dare conoscenza del presente provvedimento al Consiglio dei Sindaci, ai sensi di quanto disposto al punto 5.1 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tramite comunicazione al Presidente della Comunità della Valle di Sole, sig. Cicolini Lorenzo;
- 14.di evidenziare che la L. 04.08.2017 n. 124, ai commi 125-129 dell'art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti incluse tutte le Associazioni e le Onlus che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi

retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente, escludendo tale obbligo di pubblicazione solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore ad euro 10.000,00.-;

- 15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line ed a dare attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 16.ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.